

STATUTO

LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREVISO TV VIALE FRANCIA 2

Numero REA: TV - 192116

Codice fiscale: 02157480266

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-10-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A
AL N. 6489 DI REP.
AL N. 4996 DI RACC.



STUDIO INNOCENTI
NOTAI ASSOCIATI

STATUTO
LA ESSE
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società cooperativa denominata "LA ESSE società cooperativa sociale" o in forma abbreviata "LA ESSE s.c.s.".

La cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n°381, e del d.lgs 3 luglio 2017, n°112

Art. 2 - Sede e Domicilio dei soci

La cooperativa ha sede nel Comune di Treviso (TV) e può istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze o unità locali comunque denominate anche altrove, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo mutualistico

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono realizzare, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1 lettera a), nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n.112, è di promuovere progetti volti al cambiamento sociale che si generano dal territorio e nel territorio, nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla cittadinanza attiva attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, in un autentico spirito di mutualità senza fine di speculazione privata.

Negli interventi la cooperativa promuove il protagonismo delle persone e dei gruppi come soggetti attivi nel cambiare le proprie condizioni di vita. Per questo, intende facilitare la connessione tra i soggetti sui problemi, intesi quali ostacoli alla soddisfazione dei bisogni, nella relazione tra persona e contesto.

La cooperativa promuove la partecipazione delle persone alla vita sociale, nella prospettiva del cambiamento nelle istituzioni, rispetto alle politiche e alle modalità di risposta ai bisogni delle persone stesse.

La cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1 lett. b), secondo le modalità previste dalla normativa in materia, che in quanto funzionalmente collegate ai servizi di cui al comma precedente consentono l'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate attraverso il loro inserimento nel mondo del lavoro. Questi servizi potranno essere, a titolo esemplificativo: attività di produzioni sia artigianali che agroalimentari o servizi turistici, commerciali, e quanto altro non attinente alle attività sociosanitarie ed educative.

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata d'impresa,

continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quelle ottenibili sul mercato, fatta salva la coerenza con la mission sopra descritta.

Nel perseguire lo scopo mutualistico, la cooperativa valorizza la corresponsabilità dei soci e dell'organizzazione nel rispondere ai bisogni occupazionali dei soci stessi. Si occupa inoltre dello sviluppo delle competenze dei soci, per quanto concerne la realizzazione della mission.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa intende realizzare l'autogestione dell'impresa anche attraverso il reale coinvolgimento dei soci nell'elaborazione e approvazione del proprio sistema organizzativo.

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è obbligata al principio della parità di trattamento, ed è demandata all'organo amministrativo la facoltà di stabilire con i soci rapporti a condizioni diverse, secondo la loro diversa condizione, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci, fatto salvo il divieto di discriminazione nei confronti dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche attraverso terzi non soci, secondo le condizioni e modalità stabilite dall'organo amministrativo.

Essa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano; essa può pertanto aderire ad una o più delle centrali di tutela e rappresentanza delle Cooperative riconosciute, ed ai suoi organismi periferici, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Le adesioni ad organismi ed enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

La cooperativa si propone il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione sociale ai sensi dell'art. 2, Legge 8 novembre 1991, n.381.

Art. 5 - Oggetto sociale

La cooperativa, in relazione all'attività mutualistica ed ai requisiti e agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento, ha per oggetto le seguenti attività:

- progettare, fornire e gestire servizi socio-educativi, assistenziali, sanitari, culturali, bibliotecari, sportivi, di animazione, progetti di educazione ambientale, fattorie didattiche, in collaborazione o in convenzione con enti pubblici e privati e con singole persone, valorizzando le risorse e le opportunità presenti nel territorio;
- gestire strutture polivalenti, centri per l'infanzia e l'adolescenza, asili nido e asili nido integrati, scuole materne, comunità protette, attività psicomotorie di carattere educativo e terapeutico rivolti a singoli ed a gruppi, campeggi, centri estivi, centri diurni, comunità educative diurne per minori/adolescenti, centri di vacanza, attività musicali, servizi sociali di base, servizi di assistenza domiciliare, consultori familiari, centri educativi occupazionali, centri sociali giovanili, servizi per anziani, unità di strada, gruppi famiglia, comunità alloggio, comunità

terapeutiche, mense, servizi di pronta accoglienza, strutture residenziali di assistenza ed altre strutture comunque impiegate per attività psico-sociali o socio-assistenziali, trasporto sociale, empori solidali.

- promuovere i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli, coerentemente con quanto indicato negli obiettivi della Convenzione di Istanbul, anche attraverso la gestione di centri antiviolenza e case rifugio e progetti sulla violenza assistita;
- progettare, gestire e realizzare iniziative in ambito comunitario e internazionale, tra cui scambi di cittadini, cooperazione internazionale, partnership con altri soggetti, progetti specifici; negli ambiti indicati dal presente statuto (minori, famiglie, anziani, disabili, migranti, disagio sociale, prevenzione, formazione);
- progettare, gestire e realizzare servizi educativi e di assistenza domiciliare e territoriale, rivolti a minori, genitori, adulti in condizione di svantaggio; minori, giovani e adulti portatori di disabilità;
- progettare, gestire e realizzare interventi di servizi di accoglienza integrata diretti ad assicurare l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti a richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione internazionale e sussidiaria privi di mezzi di sussistenza e ospitalità;
- gestire progetti e servizi, all'interno di un sistema unico e integrato, di emersione e assistenza di vittime di tratta e/o grave sfruttamento;
- progettare, gestire e realizzare interventi diretti a prevenire e contrastare le discriminazioni razziali, contribuendo a diffondere una cultura dell'uguaglianza e del rispetto;
- progettare, gestire e realizzare interventi per la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, per la promozione delle pari opportunità, la valorizzazione delle differenze e contro ogni discriminazione;
- promuovere, gestire e realizzare servizi e progetti a carattere psicologico di relazione d'aiuto, counselling, centri di ascolto e gruppi di auto-mutuo-aiuto;
- fornire servizi rivolti all'inserimento lavorativo, professionale, alla formazione e all'insegnamento, all'orientamento scolastico e professionale e alla transizione scuola - lavoro
- fornire servizi di assistenza all'imprenditoria, progettare e gestire incubatori d'impresa, acceleratori d'impresa, hub e spazi di co-working;
- gestire servizi rivolti agli adolescenti, ai giovani, alla famiglia, con particolare attenzione alle pari opportunità ed alla condizione femminile, ai minori, inclusi quelli a rischio di coinvolgimento in attività criminose, ai tossicodipendenti e agli alcol-dipendenti, agli anziani, ai portatori di disabilità di ogni tipologia, agli extracomunitari, ai detenuti e agli ex detenuti, ed a ogni forma di prostituzione;
- promuovere iniziative e progetti partecipativi per lo sviluppo della comunità e della cittadinanza attiva;
- organizzare iniziative rivolte alla conoscenza, alla tutela e alla promozione dell'ambiente naturale ed ecologico, del patrimonio artistico e culturale;
- promuovere e gestire iniziative finalizzate alla prevenzione del disagio, della devianza e dei processi di emarginazione sociale e all'educazione finanziaria. Anche nell'ambito di programmi di contrasto alla povertà;
- promuovere e gestire attività di studio e ricerca, di consulenza, di formazione, di informazione e sensibilizzazione sul territorio, presso comunità locali, istituzioni, organizzazioni di cittadini e imprese; negli ambiti indicati dal

presente statuto (minori, famiglie, anziani, disabili, immigrati, disagio sociale, prevenzione);

- progettare, realizzare e gestire attività di formazione e di orientamento in ambito educativo e socio sanitario;
- progettare, realizzare e gestire attività di supporto scolastico, integrazione scolastica ed extra-scolastica, attività di studio assistito e doposcuola, azioni di contrasto alla povertà educativa;
- progettare, realizzare, e gestire servizi per il lavoro, attività di ricerca e selezione nonché di supporto alla ricollocazione e politiche attive del lavoro in genere, nel perseguimento delle finalità proprie della L. 381/91, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale;
- strutturare attività rivolta alla formazione professionale dei soci e alla promozione dell'educazione permanente della persona, rivolta in particolare a bambini, giovani, adulti, anziani a rischio di marginalità sociale;
- attuare convenzioni con enti pubblici per progetti mirati a sostenere attività di recupero, reinserimento sociale e professionale delle categorie di cittadini svantaggiati;
- attivare iniziative volte a promuovere e stimolare l'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate in accordo con le finalità previste dall'articolo 1 della L.381/91;
- fornire servizi di educazione all'abitare per famiglie e singoli in difficoltà anche attraverso la gestione e assegnazione di unità abitative (Housing sociale);
- progettare e realizzare attività educative di sensibilizzazione ed animazione della Comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in condizione di disagio o fragilità sociale;
- progettare e realizzare attività di servizio educativo ad enti, associazioni, cooperative o altre imprese, al fine di diffondere le competenze e i valori sociali sviluppati dalla cooperativa;
- gestire case per ferie, appartamenti per vacanze e attività di turismo sociale, in accordo con le finalità della cooperativa, anche allo scopo di promuovere l'integrazione e il reinserimento sociale di persone emarginate o in difficoltà;
- Progettare, gestire e realizzare attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse mostre e manifestazioni.

In relazione all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991, tale attività potrà essere svolta dalla cooperativa in quanto funzionalmente collegata alle precedenti, in particolare nell'ottica di facilitare e rinforzare l'inserimento sociale e lavorativo delle persone destinatarie dei servizi di cui all'art. 1, lett b) della L.381/91. Per il perseguimento di questo obiettivo la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- * Gestione circoli sociali e ricreativi, di ristoranti, bar, negozi e altre attività ristorative con o senza la somministrazione di alimenti e bevande;
- * Produrre, lavorare e commercializzare abiti, prodotti artigianali e manufatti in genere;
- * Attività agricole, industriali, commerciali di conservazione e trasformazione di prodotti propri o acquistati;
- * Lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi;
- * Gestione di immobili;
- * Attività finalizzate alla commercializzazione e vendita dei propri prodotti.

Essa potrà fra l'altro:

- * acquistare e prendere in affitto aree, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;
- * dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, anche con la qualifica di impresa sociale, consortili e fideiussori, ivi compreso un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del c.c., diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- * concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci cooperatori, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- * curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei;
- * esercitare le attività di impresa previste alle lettere a), b), c), d), l), p), r), s), t), v) dell'art. 2 del Dlgs 112/2017 in quanto compatibili con gli scopi mutualistici e societari di cui alla natura di società cooperativa sociale.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Più precisamente potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; e potrà rilasciare fidejussioni e garanzie in genere nonché effettuare finanziamenti ad imprese aventi attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, comma 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modifiche o integrazioni. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

I soci potranno effettuare finanziamenti su richiesta dell'organo amministrativo con diritto di restituzione della somma versata.

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari secondo le modalità consentite dalla legge.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La cooperativa si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento dell'attività.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche, anche appartenenti alle

categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa e deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Il socio lavoratore, contestualmente all'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in base ad apposito contratto stipulato tra le parti e disciplinato dall'apposito regolamento interno, di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

E' fatto divieto ai soci persone fisiche, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, o associarsi ad altre società che perseguono analoghi scopi sociali e che esplicano attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, o che di fatto operano in settori o con modalità da poter fare concorrenza o comunque recare danno economico alla Cooperativa. A tal fine l'organo amministrativo valuterà la situazione di concreto danno o pericolo per la cooperativa.

Possono essere soci volontari coloro che intendono perseguire gli scopi della società prestando la loro attività gratuitamente e spontaneamente, secondo i limiti e le modalità previsti dalla legge; i soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci.

Secondo le modalità previste dalla legge, possono altresì essere soci persone giuridiche, pubbliche o private, o enti che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati soci sovventori o finanziatori, che investono capitali nell'impresa.

Art. 7 - Soci Speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- * alla loro formazione professionale;
- * al loro inserimento nell'impresa;

Nel caso di cui alla lettera a), il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con

quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- * la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- * i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- * le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 40 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti per l'ammissione.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere se persona fisica:

- * l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- * la categoria di socio in cui intende essere ammesso e se socio lavoratore l'indicazione delle specifiche competenze possedute;
- * la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- * l'ammontare di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla

legge;

- * la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- * la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al presente statuto;

- * ogni altra documentazione eventualmente richiesta dall'organo amministrativo.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

- * denominazione, sede, attività;

- * delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;

- * caratteristiche ed entità degli associati;

- * quanto richiesto per i Soci persone fisiche ai punti c), d), e) ed f);

- * ogni altra documentazione eventualmente richiesta dall'organo amministrativo;

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che dal nuovo ammesso saranno stati effettuati i versamenti stabiliti dall'organo amministrativo. Trascorsi sessanta giorni di inadempienza da parte del socio riguardo detti versamenti, la delibera diventerà inefficace; la domanda potrà essere riproposta.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Obblighi e diritti dei soci

I soci sono obbligati:

- * al versamento del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio stesso nella delibera di ammissione;

- * all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi ufficiali;

- * se soci lavoratori, a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente

assistito da un professionista di sua fiducia. Sarà consentito richiedere estratto autentico dei verbali.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- * per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- * per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 -Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- * che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- * che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- * nel caso di socio lavoratore, il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo
- * nel caso di socio volontario, la cui attività di volontariato sia cessata in modo definitivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società, anche a mano, ovvero con altro mezzo che consenta la prova del ricevimento.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 40.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

Il recesso del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che regolano i rapporti mutualistici stessi.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- * che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- * che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- * che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- * che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della partecipazione sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- * che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6 senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- * del socio lavoratore che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

- * che arrechi, in qualunque modo, gravi danni alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- * che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- * del socio lavoratore che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- * del socio lavoratore che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- * del socio lavoratore il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- * del socio lavoratore il cui rapporto ulteriore di lavoro sia sciolto per qualsiasi causa o motivo così come previsto nel regolamento dei soci lavoratori;
- * del socio che non intervenga alle riunioni dell'assemblea per 3 volte consecutivamente, senza rilasciare delega scritta o senza presentare giustificazione scritta.

L'organo amministrativo deve comunicare al socio l'inadempimento, stabilendo un termine massimo di trenta giorni per regolarizzare la propria posizione, ove possibile. L'organo amministrativo pronuncia l'esclusione e la comunica al socio mediante raccomandata, anche a mano, ovvero con altro mezzo purché consenta la prova del ricevimento.

L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione a lui inviata, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 - Liquidazione

I soci ordinari receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ovvero a titolo di ritorno, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio come ritorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di

ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale versato entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il capitale per il quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà imputato al fondo di riserva legale con delibera dell'organo amministrativo.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

CAPO I - Soci finanziatori

Art. 16 - Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo precedente, possono essere emessi strumenti finanziari partecipativi, disciplinati dal presente capo, ai sensi dell'art. 2526 cod. civ., da offrire in sottoscrizione a soci ordinari o a terzi, questi ultimi denominati soci finanziatori.

Rientrano tra i soci finanziatori anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Capo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori o ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento

Art. 17 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 26 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da un minimo di numero 5 azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 50% all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di

pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c..

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art 19 - Modalità di emissione delle azioni e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea secondo le modalità previste dalla legge, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione, apportando se necessario le opportune modifiche statutarie, potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni [in proporzione all'importo delle eventuali riserve divisibili di cui al successivo articolo 26, n. 5), ad esse spettante,] e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse.

La Cooperativa può emettere azioni prive del diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato a particolari condizioni non meramente potestative, ai sensi dell'art. 2351 c.c.

Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 20 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla delibera di emissione.

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..

La delibera di emissione di cui al comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori non cooperatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 21 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 20.

Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 22 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in Assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

CAPO II -Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito

Art. 23 - Norme applicabili

Con deliberazione dell'Assemblea la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, e 2526 c.c..

Gli apporti dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti, prestazione d'opera o servizi, e confluiscono tra i debiti della cooperativa.

In tal caso, con apposita delibera l'Assemblea, stabilisce:

- * l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- * le modalità di circolazione;
- * i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- * il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 22.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO - RISTORNI

Art. 24 -Trattamento economico del socio lavoratore

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il Regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'art. 13 del

Dlgs.112/2017.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Art. 25 - Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito Regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dal relativo regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ritorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- * in forma liquida mediante integrazione della retribuzione;
- * mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni di sovvenzione;
- * mediante ogni altra forma prevista dalla legge e/o deliberata dall'Assemblea.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- * dal capitale sociale che è variabile ed è formato:
- * dal capitale sociale dei soci cooperatori, costituito dai conferimenti rappresentati da azioni, ciascuna del valore di 25,00 euro;
- * dalle eventuali azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 100,00;
- * dalle eventuali azioni dei soci azionisti di partecipazione, ciascuna del valore di euro 100,00;
- * dalle eventuali azioni degli altri soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 100,00;
- * dalla riserva legale formata con gli utili accantonati annualmente e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- * dall'eventuale sovrapprezzo, formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente Statuto;
- * dalle eventuali riserve divisibili, formate ai sensi dell'articolo 20;
- * dalla riserva straordinaria;
- * da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, salve quelle di cui alle precedenti

lettere c) e d) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 27 -Caratteristiche delle azioni

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Le azioni si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire la propria azione deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. La cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto azionario detenuto dal socio.

Le modalità del trasferimento delle azioni avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 2530 e 2355 c.c..

Art. 28 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- * a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- * al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% o comunque non inferiore al minimo previsto dalla legge;
- * a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- * ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- * ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal titolo IV e seguenti del presente Statuto;
- * ad eventuale riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 20;
- * la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi costituiti dall'Assemblea o per legge.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

L'Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alle lettere a) b) e) e f), che la totalità degli utili venga destinata a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904 e successive modifiche.

TITOLO VII

ASSEMBLEA DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- * l'Assemblea;

* Il Consiglio di Amministrazione;

* Il Collegio Sindacale, ove nominato ai sensi di legge.

Art. 29-Assemblea dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono essere convocate ovunque, purché in Italia.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata/PEC con avviso di ricevimento spedita otto giorni prima dell'adunanza o comunicazione via mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, e dell'eventuale rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, e avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o almeno un decimo dei soci "cooperatori" o da soci "finanziatori" che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria, ovvero laddove ne sia prevista la possibilità di convocazione dal presente statuto o dalla legge.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea ordinaria:

* approva il bilancio consuntivo e la relativa relazione del Consiglio di

Amministrazione;

* laddove obbligatorio ai sensi di legge, ovvero su scelta facoltativa degli organi societari, approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con Decreto del Ministero del Lavoro delle Politiche sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017;

* provvede alla nomina delle cariche sociali e ne determina il numero dei componenti, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al presente Statuto;

* conferisce l'incarico, sentito il Collegio sindacale, al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;

* determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività, ove la carica non sia gratuita;

* delibera sulla retribuzione annuale dei sindaci effettivi, se nominati, e/o dell'incaricato della revisione legale dei conti;

* delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio non accolta dal Consiglio di Amministrazione;

* delibera sulla azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

* delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto;

* approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste dalla legge;

* delibera sull'eventuale adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

* delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

* delibera sulle altre materie previste dalla legge.

* Delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per atti compiuti, su ogni materia rimessa ad autorizzazione dell'Assemblea dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

* sulle modificazioni dello Statuto;

* delibera sulla soppressione o modificazione delle clausole relative ai requisiti di prevalenza di cui all'articolo 2514 c.c., con le maggioranze e modalità previste dalla legge;

* sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

* su ogni altra materia prevista dalla legge.

Art. 30 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza, ad eccezione che sulle modificazioni dell'atto costitutivo; sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 31 -Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. E' ammesso il voto segreto, previa delibera

in tal senso dell'Assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto: la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto.

Art. 32 -Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Ai soci speciali e ai soci finanziatori si applicano le relative disposizioni previste dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento e/o delibera di emissione.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale d'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 33 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 34 - Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che opera con il metodo collegiale, composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Gli amministratori possono essere rieletti.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti per l'attività collegiale dei consiglieri. Spetta al Consiglio sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa. In assenza di deliberazione dell'assemblea, la carica si intende gratuita.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente ed il vicepresidente, se questi non sono nominati dall'assemblea in sede di nomina dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in presenza ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri, ovvero il Collegio sindacale, se nominato.

La convocazione viene fatta per iscritto (lettera, telegramma, email), almeno 3 giorni prima della adunanza, e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti la proposta s'intende approvata o non approvata conformemente a come ha votato chi presiede la seduta.

La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di mancanza di uno o più amministratori, i consiglieri rimasti in carica provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono urgentemente ricorrere alla Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art 35 - Deleghe amministrative

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4 del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società, o le altre materie previste dalla legge.

Art 36- Competenze del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. A tale organo spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- * convocare l'Assemblea dei soci;
- * curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- * redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi;
- * redigere il bilancio sociale
- * relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica; nella medesima relazione, il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
- * compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;

- * stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
- * deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito dagli enti cui la Cooperativa aderisce;
- * deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti, prevista dall'articolo 5 del presente statuto;
- * conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- * deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- * compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, in base a disposizioni di legge o statutarie, siano riservati all'Assemblea generale, nonché tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- * deliberare in ordine alla fusione per incorporazione di una società interamente posseduta ovvero posseduta al 90%, rispettivamente ai sensi degli articoli 2505, comma 2, e 2505bis, comma 2, del codice civile, fermo restando il limite posto dal comma 3 dell'articolo 2505 codice civile.

Art. 37 - Rappresentanza

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le Amministrazioni pubbliche di cui art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001, 165 e successive modificazioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è autorizzato perciò a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha altresì la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione; previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte al Vicepresidente, ad uno o più membri del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Art. 38 -Organo di controllo

Ove necessario ai sensi di legge, la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo, composto nei termini di legge.

L'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi di legge. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo relaziona in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

La presenza alle riunioni dell'organo di controllo può avvenire anche, o

esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 39 - Revisione legale dei conti

In alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, ovvero su deliberazione dell'assemblea, la società nomina per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge.

L'incarico è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, ove nominato. Il controllo legale dei conti avviene secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 40 - Clausola arbitrale

La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società.

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Treviso, ai sensi del D. Lgs. 28/2010 o altra normativa di legge in materia.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Treviso, che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri, secondo quanto previsto dalle norme di legge in materia. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più

liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 -Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- * a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, dai soci sovventori, dagli azionisti di partecipazione, eventualmente rivalutati;

- * a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, e del sovrapprezzo eventualmente versato;

- * al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Art. 44 - Clausole mutualistiche

Qualora la Cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c. c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- * divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- * divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- * divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

- * obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Art. 45 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni e di imprese sociali di cui al D. Lgs 112/2017, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.TO GIDONI Elisa

F.TO BACCICHETTO Alberto

F.TO COSTANZA INNOCENTI NOTAIO (L.S.)

ESENTE da Imposta di bollo.

Atto registrato a Treviso il giorno 24 ottobre 2023 al n. 31703 serie 1T con Euro 356,00.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Treviso, 24/10/2023.